

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 concernente “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, ed in particolare l’art. 53 il quale prevede che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive;
- richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 concernente “Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali” così come modificata dalla legge 22 dicembre 2017, n. 23 concernente “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/20”;
- dato atto che l’art. 27, comma 2 della suddetta l.r. 23/2017 prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa la Giunta regionale approvi, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei comprese le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie previste;
- ritenuto, pertanto, di dover approvare i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei comprese le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie previste (Allegato 1);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciati dal Dirigente della Struttura organizzativa attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque dell’Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente e dal Dirigente della Struttura organizzativa affari generali, demanio e risorse idriche dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Jean-Pierre Guichardaz d’intesa con l’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Mauro Baccega;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché delle norme tecniche e amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei comprese le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie previste, di cui all’Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di revocare le disposizioni di cui al punto d) dell’Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 16 gennaio 2009;
- 3) di stabilire che le modifiche tecniche o di mero adeguamento alle norme del documento di cui all’Allegato 1 saranno approvate con provvedimento del dirigente competente in materia di attività estrattive;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia notificata, a cura della struttura competente, alle Associazioni di categoria e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale;

- 5) di dare atto che le somme relative ai proventi derivanti dall'attività istruttoria saranno accertate sul capitolo E006314 intestato alla struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque;
- 6) di dare atto che le somme relative ai proventi derivanti dai canoni demaniali saranno accertate sul capitolo E0009848 intestato alla struttura affari generali, demanio e risorse idriche;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

§

CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, NONCHÉ NORME TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ASPORTAZIONE DEI MATERIALI LITOIDI DAGLI ALVEI COMPRESSE LE MODALITÀ DI CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

PREMESSE

- l'articolo 53 della legge dicembre 2015, n. 221 concernente "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" prevede che **"i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive"**, pertanto l'attività di asportazione di materiale inerte dall'alveo di un corso d'acqua è assoggettato alla l.r. 13 marzo 2008, n. 5 concernente "Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali";
- sono autorizzabili gli interventi di prelievo di materiale inerte dall'alveo dei corsi d'acqua finalizzati esclusivamente al ripristino delle sezioni di deflusso, a garantire la funzionalità delle opere di presa d'acqua e a ripristinare i volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni;
- è consentita l'effettuazione, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, degli interventi di asportazione di materiale litoide dagli alvei dei corsi d'acqua e dalle aree interessate da fenomeni di sovralluvionamento in tutti quei casi che rivestono carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e necessari a garantire la sicurezza di beni e persone;
- non rientrano nelle casistiche di cui al presente documento gli interventi di asportazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di opere e sistemazioni idrauliche nell'ambito dell'esecuzione di interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica o di manutenzione di quelle esistenti;
- non rientrano nel regime autorizzativo di cui al presente documento gli interventi che prevedono la mera movimentazione di materiale inerte in alveo, la cui esecuzione dovrà essere autorizzata dalla struttura competente in materia di demanio idrico;
- gli interventi volti a garantire la funzionalità delle opere di presa d'acqua e a ripristinare i volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni vengono autorizzati su richiesta del Gestore dell'opera, cui spetta l'onere di individuare la ditta che eseguirà l'intervento;
- gli interventi finalizzati al ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua per garantire idonee condizioni di sicurezza, invece, sono individuati preventivamente dall'Amministrazione regionale che provvede ad effettuare un apposito avviso, pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Avvisi demanio idrico" e all'albo pretorio dei Comuni interessati dai lavori al fine di consentire la presentazione delle manifestazioni di interesse all'esecuzione degli interventi stessi e all'acquisizione, a titolo oneroso, del materiale inerte asportato dall'alveo dei corsi d'acqua. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione dei suddetti avvisi, vengano presentate differenti richieste per il medesimo tratto di corso d'acqua, la selezione della ditta che potrà presentare l'istanza autorizzativa per il prelievo del materiale inerte viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - limitazione degli impatti derivanti dal traffico veicolare per il trasporto del materiale asportato all'impianto di lavorazione o di stoccaggio definitivo;

- limitazione dell'occupazione delle superfici adiacenti al corso d'acqua da utilizzare quali aree di deposito e di organizzazione del cantiere;
- contenimento dei tempi di intervento;
- a parità di condizioni di cui sopra, offerta in aumento rispetto ai canoni demaniali stabiliti dalla Giunta regionale;
- a parità delle precedenti condizioni, ordine di presentazione della domanda.

L'istanza per l'autorizzazione all'asportazione di materiale litoide in alveo, che potrà essere inoltrata esclusivamente dalle ditte individuate a seguito delle suddette procedure, dovrà essere prodotta in competente bollo e dovrà essere presentata contestualmente alle strutture competenti in materia di attività estrattive e di demanio idrico, tramite posta elettronica certificata.

L'eventuale autorizzazione verrà rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza con provvedimento congiunto dei dirigenti delle strutture competenti. Tale provvedimento conterrà tutte le autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati necessari per la realizzazione dei lavori di accesso al corso d'acqua e di asportazione del materiale nonché la concessione per il prelievo del materiale inerte demaniale.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A) Dati da inserire nell'istanza

1. i dati identificativi del richiedente sia persona fisica che giuridica;
2. la tipologia, del materiale da asportare e la motivazione della richiesta;
3. i quantitativi di materiale da asportare;
4. la destinazione del materiale estratto;
5. l'ubicazione dell'intervento;
6. la lunghezza del tratto d'alveo interessato dall'intervento;
7. il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione per l'asportazione del materiale inerte.

B) Allegati tecnici

Relazione tecnica di inquadramento dell'intervento.

La relazione tecnica deve descrivere l'intervento di asportazione di materiale inerte in alveo in particolare deve:

- illustrare l'intervento proposto, indicando le motivazioni relative all'esecuzione dell'intervento stesso, i quantitativi di materiale da asportare oppure da movimentare e la loro localizzazione, la destinazione del materiale estratto, le modalità e i tempi di esecuzione dell'intervento;
- descrivere il contesto ambientale entro cui si inserisce l'intervento, con particolare riferimento alle condizioni attuali dell'alveo e delle sponde, all'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e ai possibili interventi di mitigazione;
- contenere la valutazione di incidenza per i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, redatta da un tecnico abilitato;
- illustrare gli interventi di riqualificazione ambientale necessari a ripristinare l'area interessata dall'intervento e le eventuali aree ad essa connesse;
- contenere il computo metrico estimativo relativo agli interventi di riqualificazione ambientale necessari a ripristinare l'area interessata dall'intervento e le eventuali aree ad essa connesse;

- descrivere lo stato di conservazione delle opere d'arte e dei manufatti eventualmente presenti nella zona di intervento, riportando, inoltre, le loro dimensioni e le loro caratteristiche e allegando le sezioni eseguite in corrispondenza di dette strutture;
- descrivere, anche con l'ausilio di tavole grafiche, le modalità di realizzazione delle opere provvisoriale da realizzarsi ai fini dell'esecuzione dell'intervento quali guadi, rampe di accesso, piste in alveo, aree di deposito ecc.;
- indicare i macchinari da impiegarsi (tipo - targa/telaio - numero di matricola), il numero dei dipendenti occupati e gli impegni finanziari previsti.

C) Documentazione progettuale

La documentazione progettuale deve illustrare l'intervento oggetto della richiesta e dovrà comprendere:

1. **corografia** in scala 1:5000 della zona con l'indicazione dell'area di intervento e dei percorsi di collegamento della zona di asportazione con le sedi di stoccaggio e lavorazione del materiale asportato;
2. **planimetria catastale** con indicazione dei percorsi di accesso alla zona di asportazione dalla viabilità ordinaria e localizzazione dei capisaldi fissi di riferimento;
3. **planimetria di rilievo e di progetto** della tratta d'alveo oggetto dell'intervento, in scala adeguata, riportante le quote riferite a valori assoluti.

Il rilievo dovrà essere esteso:

- trasversalmente ad una fascia esterna al corso d'acqua per almeno 10 metri dal ciglio delle sponde o dal limite esterno dei manufatti arginali;
- longitudinalmente per almeno 100 metri, a monte e a valle dei limiti della zona di intervento.

Il rilievo deve essere effettuato sulla base di capisaldi fissi di riferimento.

Nella planimetria dovranno essere evidenziati tutti:

- i manufatti presenti in alveo quali difese spondali, briglie, soglie di fondo, traverse, opere di presa, derivazioni, attraversamenti in subalveo (oleodotti, metanodotti, altre condutture sotterranee, ecc.). Tali manufatti devono essere rilevati e definiti nella loro consistenza;
 - gli attraversamenti aerei dell'alveo (ponti, linee elettriche e telefoniche, ecc.);
 - i manufatti esterni all'area di intervento (ferrovie, strade, canali, linee elettriche e telefoniche aeree o interrate, oleodotti, metanodotti, altre condutture sotterranee, fabbricati, opere di captazione, ecc.);
 - i punti di accesso all'alveo;
 - le occupazioni provvisorie del demanio idrico ai fini dell'esecuzione dell'intervento quali guadi, rampe di accesso, piste in alveo, aree di deposito, ecc.;
 - i limiti delle zone interessate dall'asportazione del materiale inerte;
 - i confini catastali demaniali;
 - i capisaldi di riferimento con le relative quote altimetriche assolute;
4. **sezioni trasversali di rilievo e di progetto** in scala adeguata (una ogni 20 metri circa nelle zone di asportazione e una ogni 40 metri al suo esterno) con indicati:
 - i confini catastali demaniali;
 - lo stato attuale e quello di progetto con le relative quote assolute;
 5. **profilo longitudinale di rilievo e di progetto** in scala adeguata della tratta d'alveo oggetto dell'intervento;
 6. **computo metrico** dei volumi di materiale da movimentare e da asportare;
 7. **computo metrico estimativo** degli interventi di recupero ambientale e/o di ripristino che si rendessero necessari nell'area di intervento o nelle aree ad essa connesse;
 8. **monografie dei capisaldi**. I manufatti esistenti quali argini, traverse, soglie di fondo, briglie, fondazioni di pile di ponti e viadotti, muri di sostegno, ecc., possono essere

utilizzati per collocare i suddetti capisaldi di riferimento purché facilmente individuabili ed accessibili;

9. **documentazione fotografica.** In tale documentazione dovrà essere compresa almeno una foto panoramica dell'area oggetto dell'intervento.

D) Altri allegati e/o certificati

1. **Ricevuta dell'avvenuto versamento di 440,59 € per le spese tecniche di istruttoria** (causale: E0006314-spesse di istruttoria attività estrattive) a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Modalità di pagamento attuali:

- presso Servizio di tesoreria, Unicredit S.p.A – Avenue du Conseil des Commis, 19 - 11100 Aosta;
- tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
Tesoreria Regione Autonoma Valle d'Aosta
Unicredit S.p.A – Avenue du Conseil des Commis, 19 - 11100 Aosta
IBAN IT67Q 0200801210000003867729
- tramite c/c postale 11019114 intestato a Regione autonoma Valle d'Aosta – Servizio di tesoreria

Tali modalità dovranno essere verificate dagli interessati al momento della predisposizione dell'istanza.

2. **Referenze bancarie;**
3. **DSS** (documento di sicurezza e salute) di cui al d.lgs. n. 624/1996;
4. **Piano gestione dei rifiuti di estrazione** di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2008;

CONTROLLI

I controlli sull'attività di estrazione dei materiali litoidi dall'alveo, sulle attività ad essa connesse, sulla regolare esecuzione degli interventi di ripristino ambientale nonché sugli aspetti relativi alla polizia mineraria sono in capo alla Struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

La Struttura regionale competente in materia di attività estrattive, inoltre, provvede a verificare che le condizioni impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione, riguardanti la destinazione finale del materiale estratto nonché il suo corretto collocamento nei siti di deposito appositamente individuati nell'atto autorizzativo, siano regolarmente ottemperate.

Al termine delle operazioni di estrazione, al fine di verificare la conformità dell'intervento svolto rispetto al progetto approvato, con particolare riferimento al rispetto delle sezioni di scavo, l'impresa interessata deve trasmettere alle due strutture competenti un rilievo riportante lo stato finale.

Gli aspetti di polizia idraulica e la quantificazione del materiale accumulato nel sito di deposito, ai fini del calcolo dei canoni da corrispondere alla Regione in relazione al materiale asportato sono in capo alla Struttura regionale competente in materia di demanio idrico.

Sono attribuite al Corpo forestale della Valle d'Aosta le competenze in materia di polizia ambientale.

In considerazione dell'articolata autorizzazione che verrà rilasciata per l'escavazione in alveo, le strutture sopra richiamate potranno organizzare controlli coordinati.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Si riportano di seguito ulteriori precisazioni concernenti l'autorizzazione di cui trattasi:

- almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori di coltivazione dovrà essere trasmessa alla struttura competente in materia di attività estrattive e al Comune territorialmente

competente la denuncia di esercizio, ai sensi dell'art. 20, comma 14 del d.lgs. 624/1996, sulla base dell'apposito modulo disponibile presso la stessa S.O.;

Contestualmente alla denuncia di esercizio dovranno essere nominati il Direttore responsabile e il sorvegliante. Questi ultimi devono essere in possesso dei necessari requisiti di cui all'art. 20 comma 8 del d.lgs. 624/96 per lo svolgimento degli incarichi loro affidati;

- entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre 180 giorni dalla notificazione dell'atto di autorizzazione, dovrà essere costituita una garanzia bancaria o assicurativa, per i lavori di recupero ambientale, il cui importo sarà calcolato in funzione delle eventuali opere di sistemazione ambientale che si ritenessero necessarie e comunque non inferiore a euro 10.000,00 ed avrà efficacia fino al momento della conseguita esecutività del provvedimento con il quale ne sarà disposto lo svincolo;
- entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati alla struttura regionale competente, ai sensi dell'art.18 della l.r. 5/2008, i quantitativi di materiale estratto nel corso dell'anno precedente e tutti i dati statistici, relativi alla produzione, che eventualmente fossero richiesti;
- entro il 30 giugno di ogni anno, la ditta dovrà corrispondere al Comune territorialmente competente una somma a titolo di contributo per il pregiudizio ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche, con le modalità di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008. Tale contributo dovrà essere corrisposto in funzione del materiale estratto durante l'anno precedente. Nel caso in cui l'intervento dovesse essere effettuato a cavallo di due anni, la quota parte del contributo riferito al primo anno dovrà essere pagato entro il 30 giugno del secondo anno, la restante parte entro il 30 giugno del terzo anno;
- l'autorizzazione al prelievo di materiale inerte dall'alveo viene rilasciata a titolo oneroso a fronte del pagamento del canone erariale di estrazione.
A seguito dell'ultimazione dell'intervento di asportazione di materiale inerte dall'alveo del corso d'acqua le strutture regionali competenti in materia di attività estrattive e demanio idrico provvedono ad eseguire, per quanto di competenza, le verifiche volte ad accertare il pieno rispetto delle prescrizioni autorizzative.
La Struttura regionale competente in materia di demanio idrico provvede ad effettuare le operazioni di accertamento delle somme dovute a titolo di canone demaniale per l'asportazione del materiale inerte dall'alveo del corso d'acqua e a comunicare al soggetto che ha effettuato l'intervento le modalità per effettuare il pagamento in favore della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dell'importo di detto canone demaniale;
- sono a carico della ditta gli eventuali oneri economici, da corrispondere al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, derivanti dalle eventuali operazioni di recupero e di ripristino della fauna ittica nel tratto d'alveo interessato dai lavori;
- i prelievi di materiale inerte difformi da quelli autorizzati sono puniti con sanzioni amministrative pari a 5 volte il canone di concessione (art. 13 d.lgs. 12.07.1993, n. 275), fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ambientale a favore dello Stato e le ulteriori azioni di carattere penale;
- l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, oltre all'eventuale decadenza dell'autorizzazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 5/2008;
- dovrà essere tenuto, pena la revoca dell'autorizzazione, un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, ai sensi dall'articolo 38 comma 11 bis della legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n.133.